



REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO – DI CRISTINA – BENFRATELLI

Piazza Leotta n.4 – 90127 Palermo-www.ospedalecivicopa.org
PALERMO

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Tel 091 6662427 –fax091662186

Palermo 07/08/2015
Prot.n. 12516/2015

Ai Direttori dell'U.O.C.
Ai Dirigenti Responsabili dell'U.O.S.
Ai Direttori Responsabili dell'U.S.D.

**Oggetto : circolare informativa sulle modalità di attuazione del
procedimento disciplinare alla luce del decreto Brunetta . Aspetti
applicativi.**

In applicazione ed osservanza del D.Lgs. n. 165/01 novellato dal D.Lgs. n. 150/09 (art. 69 comma 1 e 4) l'UPD ha riscontrato, in alcuni casi, delle anomalie procedurali che, a volte, " **hanno portato all'inevitabile decadenza o l'archiviazione del procedimento disciplinare**".

Si ritiene, pertanto, necessario porre l'attenzione dei responsabili, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora l'esigenza del rispetto della cronologia dei tempi dettati dal D.Lgs. n. 165/01 novellato dal D.lgs. 150/09 nell'esercizio dell'azione disciplinare.

A tal proposito si ritiene opportuno emanare la suddetta "circolare informativa sulle modalità di attuazione del procedimento disciplinare alla luce del Decreto Brunetta rispetto l'attivazione del procedimento, le relative contestazioni e sanzioni irrogabili "

Ciò premesso si precisa:

a) se la sanzione attribuibile al dipendente è inferiore ai 10 giorni di sospensione dal servizio senza retribuzione, l'amministrazione deve avvalersi di un **procedimento disciplinare c.d. "esemplificato"**, che è di esclusiva competenza del responsabile della struttura con qualifica Dirigenziale dell'U.O. dove il dipendente presta servizio e al termine del procedimento deve comunicare gli esiti all' U. P.D..

b) il **procedimento disciplinare ordinario** è di competenza dell'UPD quando la sanzione disciplinare, eventualmente irrogabile, al dipendente sia superiore ai 10 giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.

Gli aspetti patologici riscontrati dall'U.P.D. sono ascrivibili proprio al Direttore dell'U.O. dove il dipendente presta servizio, il quale alla notizia di comportamenti punibili con sanzioni disciplinare comunica il fatto ad altri Organi Aziendale chiedendo di provvedere ad eventuali provvedimenti disciplinare che gli stessi riterranno opportuni da adottare, quindi, il Direttore non valuta se il procedimento disciplinare è di sua competenza (D.Lgs. 150/09 art. 55 bis comma 1 e 2). o eventualmente se ritiene che la competenza è dell'Ufficio Procedimento disciplinari (D.lgs.150/2009 art.55bis comma 4) con **l'invio degli atti relativi, entro cinque giorni, con contestuale comunicazione all'interessato (D.lgs. 150/09 art.55 bis 3 comma) .**

c) si precisa che la decadenza del procedimento disciplinare porta nei confronti di chi lo causa una responsabilità:"**D.Lgs.150/09 art. 69 (art.55-sexies)"**

Art. 55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a

quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

A tal proposito si comunica alle SSLL, destinatari della presente, di ottemperare alla suddetta circolare con la diffusione e l'applicazione della stessa.

Per maggiore chiarimento di seguito è indicato la normativa di riferimento :

D.Lgs. n.165/01 novellato dal D.lgs n. 150/09 - Codice disciplinare e responsabilità dei dipendenti pubblici Capo V art. 67 e seguenti;

CCNL 06/05/2010 integrativo del CCNL del 17/10/2008 del personale della Dirigenza Sanitaria ,Professionale, Tecnico e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale -Titolo II Rapporto di Lavoro Capo II Responsabilità Disciplinari art. 5 e seguenti;

CCNL 1994/97 Capo V Norme Disciplinari art. 28 - CCNL.2002/05 Titolo IV Rapporto Di Lavoro Capo I Norme Disciplinari art. 10 e seguenti - CCNL 2006/09 Capo III Norme Disciplinare Art. 6 per il personale Comparto personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Migliore)

